

IVA

Il rimborso IVA nel regime del MOSS

di Marco Peirolo

Il DLgs. n. 42/2015, nel recepire le nuove disposizioni comunitarie che regolano l'applicazione dell'IVA ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, è intervenuto al fine di consentire ai soggetti registrati al MOSS (*Mini One Stop Shop*) di ottenere il **rimborso dell'imposta** assolta sugli acquisti effettuati, in Italia o in altri Paesi membri, nell'ambito del regime speciale.

In base al comma 1-*bis* dell'art. 38-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, i **fornitori extra-UE che operano nel "regime non UE"** possono presentare **istanza di rimborso** per l'IVA assolta in Italia sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi, se iscritti al MOSS in Italia o in altro Paese membro, anche se:

- hanno **effettuato nel territorio dello Stato** prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di "privati consumatori";
- sono **stabiliti in Paesi extra-UE diversi da quelli che garantiscono la condizione di reciprocità** (attualmente, si tratta di Svizzera, Norvegia e Israele).

La nuova previsione, coerentemente all'art. 368 della Direttiva n. 2006/112/CE, si pone **in deroga rispetto al primo comma dell'art. 38-*ter*** del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE che garantiscono la condizione di reciprocità si applicano le cause di esclusione soggettiva previste dal primo comma dell'art. 38-*bis2* del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che il **rimborso non è ammesso nei confronti degli operatori che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia** diverse dalle prestazioni non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie, nonché delle operazioni soggette a *reverse charge* di cui sia debitore d'imposta il cessionario o il committente italiano.

Per effetto, pertanto, del comma 1-*bis* dell'art. 38-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, l'istanza di rimborso per l'IVA assolta in Italia può essere presentata dai soggetti extra-UE, **iscritti al MOSS in Italia o in altro Stato membro, anche se hanno effettuato nel territorio nazionale**, nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, prestazioni di servizi nell'ambito del regime speciale e **anche se non sono stabiliti in Paesi che garantiscono la condizione di reciprocità**.

A seguito, inoltre, della riformulazione dell'art. 38-*bis2*, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, tra le operazioni attive che non precludono il diritto di rimborso per i **soggetti stabiliti in altro Paese membro iscritti al MOSS** sono comprese le prestazioni di servizi di telecomunicazione,

teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di “privati consumatori” italiani. In ogni caso, in applicazione dell’art. 369-*undecies*, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, il fornitore non residente identificato ai fini IVA in Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, per lo svolgimento di **attività diverse da quelle rientranti nel regime speciale**, può esercitare la **detrazione dell’IVA** relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato.

Infine, il **fornitore italiano registrato al MOSS**, non può applicare il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di “**privati consumatori” italiani**. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 74-*sexies*, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, in sede di liquidazione periodica è possibile **scomputare** l’imposta assolta in Italia da quella dovuta sulle prestazioni in esame, rese a non soggetti IVA italiani.

Nel caso, invece, in cui l’operatore nazionale registrato al MOSS **non abbia reso servizi** di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a “privati consumatori” italiani, il credito IVA risultante dagli acquisti deve essere evidenziato nella **dichiarazione annuale**, con la possibilità di scegliere tra la richiesta di **rimborso** secondo le modalità previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 e il **riporto** dell’eccedenza nelle dichiarazioni degli anni successivi.

Da ultimo, si rammenta che l’IVA relativa agli acquisti posti in essere in altri Paesi membri **può essere ivi detratta** previa identificazione diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale (art. 369-*undecies*, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE); in alternativa, l’imposta “a credito” può essere **chiesta a rimborso**, ai sensi dell’art. 38-*bis1* del D.P.R. n. 633/1972, anche se l’operatore nazionale ha reso prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” ivi stabiliti (art. 369-*undecies*, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).